

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2807

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**POLI BORTONE, RALLO**

*Presentata il 17 aprile 1985*

**Trattamento economico del personale scolastico in quiescenza,  
in servizio nel periodo di vigenza del contratto 1982-1984**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dopo una lunga trattativa fra il Governo e le organizzazioni sindacali della scuola, il 20 aprile 1983 fu siglato l'accordo per il contratto 1982-1984 (a 16 mesi dalla scadenza del precedente) tradotto in legge dello Stato col decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345. I miglioramenti economici concordati furono rateizzati in virtù di accordi con i sindacati, che vollero essere comprensivi di fronte alle difficoltà contingenti del tesoro. Secondo una prassi costante, il personale cessato dal servizio nell'arco del triennio contrattuale ha sempre percepito l'intero beneficio economico in una unica soluzione; ciò si verificò anche per il contratto 1979-1981, che pure prevedeva aumenti scaglionati in tre rate (70 per cento più 21 per cento più 9 per cento).

La resistenza opposta dal Governo per non gravare eccessivamente sul bilancio 1983 ebbe come conseguenza una duplice « appendice » al testo dell'accordo: due dichiarazioni a verbale allegate, una di un sindacato che aveva condotto le trattative e l'altra sottoscritta dai tre rappresentanti del Governo (Pubblica istruzione - Tesoro - Funzione pubblica), con la quale, fra l'altro, veniva assunto l'impegno di « assicurare al personale collocato a riposo successivamente al 1° gennaio 1983 l'adeguamento automatico delle pensioni in correlazione con gli scaglionamenti erogati al personale in servizio ». L'erogazione dei miglioramenti economici, calcolati « sulla base dell'anzianità tabellare posseduta al 1° gennaio 1983 », fu stabilita nei seguenti termini: 35 per cento per il 1983; 80 per cento per il 1984;

100 per cento per il 1985 (articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 345). Senonchè con circolare n. 292 del 27 ottobre 1983, concordata fra il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro del tesoro, si è escluso, totalmente (1982) o parzialmente (1983-1984), il personale cessato dal servizio. La clamorosa ritrattazione degli impegni assunti dal Governo con la citata dichiarazione a verbale venne giustificata col riferimento alla norma generale, nota da una decina di anni, contenuta nel testo unico (articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 39 dicembre 1973, n. 1092), secondo la quale per i dipendenti statali il trattamento di quiescenza va liquidato « sulla base dell'ultimo stipendio integralmente percepito ». C'è da tener presente, però, che all'epoca dell'emanazione del suddetto testo unico i miglioramenti retributivi venivano erogati in una unica soluzione ai dipendenti statali. Non sembra equo nè morale trasfor-

mare in danno irreparabile per incolpevoli pensionati la trattativa dei sindacati, nonché il colpevole ritardo governativo nella conclusione dell'accordo. Così, mentre si parla, da anni, di doverosa operazione per eliminare le cosiddette « pensioni d'annata », se ne sono create altre quattro in un solo colpo.

La premessa ci sembra necessaria per dimostrare l'opportunità della presente proposta di legge, che mira a rimediare ai guasti provocati dalla circolare applicativa del decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983, guasti economici che non sono lievi e che incidono, oltre che sul trattamento pensionistico, sulla tredicesima mensilità e sull'indennità di buonuscita. I firmatari della presente proposta confidano pertanto nell'adesione degli onorevoli colleghi per cancellare una evidente ingiustizia perpetrata ai danni di chi ha dato il meglio di se stesso per educare ed istruire tanti cittadini.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

Al personale della scuola cessato dal servizio fra il 1° gennaio 1982 e il 1° gennaio 1985 competono per l'intero ammontare i miglioramenti economici stabiliti col decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.

### ART. 2.

I miglioramenti di cui all'articolo precedente comprendono anche, per il personale ispettivo tecnico periferico e direttivo, l'indennità pensionabile nella misura indicata nel primo comma dell'articolo 5 del testo annesso al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.

### ART. 3.

I miglioramenti di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto sulla tredicesima mensilità e sull'indennità di buonuscita.